TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
R.G.Es. Mob. N.3303/2026

Nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al numero di ruolo sopra indicato,

- ritenuta la necessità di acquisire agli atti della procedura una relazione di stima dei beni pignorati che rappresenti una adeguata base conoscitiva per la discussione tra le parti sui tempi e le modalità della vendita;

- tenuto conto che la valutazione dei beni pignorati deve essere compiuta nella specifica prospettiva di una liquidazione a breve termine; considerato che l'Istituto Vendite Giudiziarie, So.ve.mo srl, ha sviluppato una particolare competenza riguardo ai valori medi di realizzo delle varie tipologie di beni nell'ambito delle vendite coattive e che non è configurabile alcun conflitto di interessi tra la posizione dello stimatore e di commissionario, posto che il commissionario ha un interesse, pienamente coerente con quelli dei creditori e del debitore esecutato, alla vendita del bene al miglior prezzo possibile;
- ritenuto opportuno, pertanto, conferire all'Istituto Vendite Giudiziarie l'incarico per la stima dei beni;
- visti e applicati gli artt. 518 e 521, ultimo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

1. dispone la sostituzione del custode nominato con l'atto di pignoramento con la So.ve.mo srl;
2. visto l'art. 31 D.M. 109/97 dispone che i compensi dovuti all'IVG per la vendita siano versati entro 48 ore dalla fissazione della vendita stessa.

<u>In mancanza del pagamento la vendita non sarà effettuata.</u>

Art. 31): versamento forfettario per prestazioni riguardanti l'attività preparatoria
della vendita:
per procedura fino a € 2,582,28: € 51,64 + IVA;
per proc. superiori a e 2.528,28 e fino a e 5.164,57: € 61,97 + IVA ;
per proc. superiori a 51.164,57 e fino a € 25.822,84: € 82,63 + IVA ;
per proc. Oltre e 25.822,84: € 103,29 + IVA
in caso di riassunzione a seguito di sospensione del procedimento esecutivo ai
sensi dell'art. 627 c.p.c.:
per procedure fino a € 25.822,84: € 20,66

per procedure oltre € 25.822,84: € 41,32
art. 32): Percentuali spettanti all' I.V.G. sul ricavato della vendita:
per tutte le vendite sia in loco che presso l'istituto. 18% (metà a carico dello
acquirente e metà a carico del debitore);
per la vendita di autoveicoli: 12%;
assegnazione di beni asportati presso l'I.V.G.: 10% sul valore dei beni a carico
dell'assegnatario;
assegnazione di beni non asportati: 5% sul prezzo di stima del bene a carico
dell'assegnatario;
art. 33): compenso in caso di estinzione o mancata vendita per cause non dipendenti dall'istituto a carico del creditore:
per estinzione della procedura (compresi gli autoveicoli):
a) in caso di avvenuto trasporto nei locali dell'I.V.G. 8% sul valore del pignorato;
b) in caso di non avvenuto trasporto nei locali dell'I.V.G. 5% sul valore del pignorato;
in caso di inefficacia del pignoramento o sequestro, stessi compensi a carico del creditore procedente.
art. 34) compenso per differimento della vendita con contestuale fissazione della nuova data o per sospensione del processo esecutivo a carico del debitore:
per procedure fino a € 25.822,84: € 20,66 + IVA
per procedure oltre € 25.822,84: € 41.32 + IVA
art. 35): compenso per differimento della vendita, sospensione o estinzione del
procedimento esecutivo, senza preventiva comunicazione all' I.V.G., che abbia
inviato i mezzi per il trasporto dei beni pignorati sul luogo di custodia (accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto) a carico del debitore:
per tutte le procedure esecutive: € 25,82 + IVA;
trasporto effettivo di beni fuori del capoluogo in cui opera l'istituto ai sensi dell'art. 30, quinto comma: € 0,52 al Km per ciascun chilometro percorso al di fuori dello aggregato urbano del capoluogo;
art. 36): vendita relativa al recupero di crediti iscritti a campione e vendita di corpi di reato:
per tutte le vendite effettuate in loco che presso l'I.V.G.: 10%del ricavato.

In caso di pagamento del debito erariale relativo a crediti iscritti a campione avvenuto prima della vendita, ma dopo il trasporto dei beni pignorati, il compenso di cui all'art. 35: € 25.82 a carico del debitore
nel caso in cui il trasporto non sia stato effettuato un compenso pari al 50% di
quello previsto dall'art. 33 a carico del debitore.
Per la custodia dei beni mobili si applicano i compensi previsti dagli artt. 4 e 5
del D.L. 15 maggio 2009 n.80

3. conferisce alla So.ve.mo srl l'incarico per la ricognizione anche fotografica e stima dei beni precisando se all'atto dell'accesso ai locali tutti i beni siano stati rinvenuti, indicando anche i costi per l'eventuale asporto dei beni pignorati se richiesto dal procedente. Si invita l'I.V.G. So.ve.mo srl ad indicare, in particolare, se esistono altri beni utilmente pignorabili;

Si precisano i compensi dell'I.V.G. per la stima dei beni pignorati:

- valore pignorato fino a € 2500,00: € 30,00+ Iva 22%= € 36,60
- valore pignorato da € 2.500,00 a € 5.000,00: € 40,00+ Iva 22% = € 48,80
- valore pignorato da € 5.000,00 a € 10.000,00: € 50,00+ Iva 22%= € 61,00
- valore pignorato da € 10.000,00 a € 20.000,00: € 100,00 + Iva 22%= € 122,00
- valore pignorato oltre € 20.000,00: € 150,00+ Iva 22%= € 183,00

nel caso di pagamento con estinzione della procedura dovranno essere versati all'I.V.G. So.ve.mo srl i diritti previsti dall'art. 33 D.M. 109/97 e successive modifiche.

4. **Dispone che lo stimatore, prima di procedere all'incarico assegnatogli, presti giuramento anche in forma telematica secondo la formula di rito**
5. Autorizza la So.ve.mo srl ad avvalersi, ove occorra, dell'assistenza di un tecnico del settore il cui nome deve essere indicato nella relazione di stima. Dispone che la stima sia effettuata nella prospettiva della liquidazione coattiva a breve termine, tenendo anche conto dei valori medi di realizzo di beni simili nelle vendite giudiziarie dell'ultimo anno, con autorizzazione ad attribuire un unico valore a più beni unitariamente considerati, se ciò sia giustificato da un possibile legame funzionale tra i beni e risulti vantaggioso per la vendita. Dispone che la relazione sia redatta anche su supporto informatico, allegandosi ad essa almeno due fotografie dei beni in formato digitale compatibile per la successiva ed eventuale pubblicazione delle stesse sul sito www.ivggenova.it ed, eventualmente, sui siti autorizzati dal Ministero;
6. dispone che la relazione di stima sia comunicata a cura di So.ve.mo. srl al creditore procedente ed agli eventuali creditori intervenuti a mezzo PEC ovvero- in caso di impossibilità- a mezzo fax, ovvero in subordine a mezzo lettera raccomandata ovvero in ulteriore subordine a mezzo posta elettronica; la relazione dovrà quindi essere depositata senza ritardo in cancelleria, a mezzo PCT;
7. ritenuto, altresì, opportuno procedere alla vendita a mezzo commissionario e con modalità TELEMATICHE, disciplinando le modalità della stessa,

- visti gli artt. 532-533 c.p.c.

il G.E. ORDINA

la vendita a mezzo commissionario dei beni mobili pignorati ex art. 521 bis c.p.c. con atto notificato il 24/8/2026, delegando all'uopo la So.Ve.Mo SRL di Genova, in persona del legale rappresentante p.t.;
la vendita dei beni pignorati e' disciplinata dalle seguenti
CONDIZIONI:

A) Gara telematica- la vendita si svolgerà- per ciascun bene o lotto- mediante gara telematica accessibile dal sito http://www.fallcoaste.it secondo quanto previsto nella presente ordinanza e nell'allegato regolamento.

Il commissionario procederà alla formazione di uno o più lotti, ovvero alla vendita separata dei singoli beni, come appare più opportuno ai fini della realizzazione del maggiore prezzo complessivo di vendita; potrà anche formare lotti comprendenti beni appartenenti a diverse procedure concorsuali e/o esecutive individuali , indicando il numero di quella "principale"(per importanza dei beni) e redigendo, per ciascun lotto, un elenco dei beni e del relativo valore di stima, in proporzione al quale il ricavato verrà ripartito tra le diverse procedure

B) Durata della gara – La gara telematica avrà durata di gg. 15 e dovrà iniziare non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine di gg 20 decorrente dal perfezionamento dell'ultima comunicazione di cui al precedente punto 5.

C) Prezzo base- Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nella perizia; nel caso di formazione di uno o più lotti il prezzo base di ciascun lotto è quello risultante dal cumulo dei valori di stima dei singoli beni.

D) Esame dei beni in vendita- Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito.

E) Registrazione su http://www.fallcoaste.it e caparra – Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite carta di credito di importo pari al 10%del prezzo offerto(il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito).

F) Offerta irrevocabile di acquisto- L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'Istituto Vendite Giudiziarie e nei limiti delle disponibilità del commissionario, potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l'effettuazione di offerte.

G) Aggiudicazione e vendita- Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà aver effettuato l'offerta maggiore.

All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari all'1,5% sulla caparra versata:

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara):

a. tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno(lavorativo) successivo al termine della gara stessa (con valuta al primo giorno successivo all'effettuazione del bonifico);
b. mediante carta di credito (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari all'1,5%del saldo del prezzo di aggiudicazione);
c. tramite assegno circolare (non trasferibile, intestato ad I.V.G.) da depositare presso la sede dell'I.V.G. entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara;
d. sino al limite massimo di euro 999,99 tramite contanti da depositare presso la sede dell'IVG entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara;

H) Restituzione della caparra- La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avverrà con le stesse modalità con le quali essa è stata versata. Per i versamenti mediante carta di credito quindi si procederà al ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara. In tal caso, tuttavia, su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario potrà procedere alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario (con addebito all'offerente della somma di euro 0,15 per spese, salvo che per bonifici diretti a conti accesi presso Banca Carige entro 2 giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.

I)Garanzie- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura. Avendo la presente vendita natura di vendita coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo base di vendita.

J) Oneri fiscali- ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell'acquirente.

K) Provvigione del commissionario- la provvigione, pari ad un valore massimo del 10%del prezzo di aggiudicazione (come da tabella allegata al decreto ministeriale n. 109/1997), è a carico dell'acquirente e verrà allo stesso fatturata direttamente dall'I.V.G.
L)Consegna/ritiro dei beni- I beni saranno consegnati agli acquirenti presso il luogo della loro custodia soltanto dopo la certezza dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell'aggiudicatario), ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.
In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni. L'acquirente deve provvedere al ritiro entro 5 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro 5 giorni dall'aggiudicazione). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all'I.V.G. il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/05/2009 n.80. Decorsi ulteriori 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt.2756, comma 3 e 2797 c.c.
Su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.
M) Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita- Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad ulteriori esperimenti di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto di volta in volta di un ulteriore 20% (ogni successiva gara telematica dovrà avere inizio entro 3 giorni lavorativi dal termine della precedente);
Il commissionario procederà allo svolgimento dell'incarico, sollecitamente e, comunque, entro il termine necessario per l'espletamento di tutti i tentativi di vendita possibili prima che il valore del bene giunga ad azzerarsi a seguito dei ribassi del 20% conseguente ad ogni mancata vendita.

Alla scadenza del termine finale, comunque non superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 532, II comma c.p.c., il commissionario dovrà restituire gli atti in Cancelleria fornendo prova dell'attività specificatamente svolta oltre alla pubblicità disposta dal Giudice;

DISPONE

che lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie So.ve.mo srl di Genova provveda:
1) entro 30 giorni al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri locali nella disponibilità dell'Istituto, previo invio di comunicazione scritta al debitore contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso (avvertendo altresì il debitore che i beni potranno essere prelevati anche con apertura forzata e con l'intervento della forza pubblica);
2) ad avanzare tempestiva istanza al Giudice dell'Esecuzione per la vendita in loco, in caso di in trasportabilità o di eccessiva onerosità del trasporto dei cespiti pignorati;
3) a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti;
4) a fornire ogni utile informazione (anche telefonica, telematica o per e-mail) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dei beni, sulle loro caratteristiche e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche inviando agli interessati (tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita e della perizia di stima;
5) a mostrare agli interessati che ne facciano richiesta i beni offerti in vendita;
6) a versare sul conto corrente dedicato il ricavato dalla vendita;
7) ad avvisare tempestivamente la cancelleria delle esecuzioni dell'avvenuta vendita e del relativo incasso del prezzo di aggiudicazione o della mancata vendita pur dopo i successivi ribassi;
8) a provvedere, secondo il vigente standard dell'Ufficio per le vendite mobiliari, alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compresa la pubblicazione sui siti Internet www.fallcoaste.it, www.astegiudiziarie.it e www.ivggenova.it del testo integrale di questo provvedimento, della perizia di stima e del recapito del custode giudiziario;
9) a provvedere, al termine delle operazioni di vendita, alla cancellazione al P.R.A. competente di eventuali trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli sul bene aggiudicato, con spese a carico del creditore procedente.

AVVERTE

le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva

DISPONE

- Che il prezzo ricavato dalla vendita, previa deduzione della quota a carico dell'esecutato trattenuta ex art. 32, III co. D.M 109/97, venga depositato su c/c intestato alla singola procedura e vincolato ad ordine di giustizia;

- **Che l'Istituto depositi, unitamente agli atti della vendita, dettagliata nota spese dei compensi maturati distintamente organizzata per le attività di stima, custodia e commissione di vendita; con specificazione separata per ciascuna attività delle spese non imponibili, delle spese imponibili (con indicazione delle modalità di determinazione) e dei compensi professionali ed accessori di legge;**

- Che esegua i pagamenti ai creditori, come quantificati in sede di distribuzione del ricavato, sollecitando i creditori al ritiro delle somme loro spettanti entro 4 mesi dal provvedimento. Decorso tale termine, le eccedenze liquide non ritirate dovranno essere riversate su libretto di deposito giudiziario postale intestato come di seguito:

<u>Soggetto a favore</u>: generalità dell'avente diritto, come individuato nel provvedimento giudiziale di assegnazione;

<u>Causale del deposito</u>: R.E. (della presente procedura) es. mobiliari Tribunale di Genova – somma non ritirata

Detto libretto andrà tempestivamente consegnato alla cancelleria che, a tempo debito, persistendo il mancato ritiro, ne curerà l'inoltro al Fondo Unico Giustizia come per legge;

- Che depositi rendiconto finale di gestione all'esito dei predetti adempimenti, e comunque entro 6 mesi dal provvedimento di distribuzione del ricavato.

Rinvia per la distribuzione del ricavato della vendita all'udienza in videoconferenza del **18 febbraio 2027 ore 13,00**

Il creditore procedente, congiuntamente agli eventuali creditori intervenuti con titolo, può chiedere per una sola volta la sospensione della procedura ex art. 624 bis c.p.c. per un periodo massimo di 24 mesi fino a tre giorni prima della data prevista per il prelevamento dei beni e il loro trasporto presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie o, nel caso di beni per i quali sia autorizzata la vendita presso i locali del debitore, FINO A 10 GIORNI prima della data che sarà fissata per la vendita e comunque prima dell'effettuazione della pubblicità commerciale che dovrà avvenire non prima di 15 giorni dalla data della vendita.

Visto il provvedimento del Presidente di Sezione, dispone che, con il pagamento delle anticipazioni dovute a IVG, sia versata anche la somma di € 500,00 per ogni veicolo, a titolo di cauzione.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni prescritte.

Genova, 29 ottobre 2026

Il Giudice dell'Esecuzione
Andreina Gastaldo